

REGOLAMENTI

DELLA

UNIONE DELLE NOBILI MALTESI



MALTA

1889.

# Regolamenti

DELLA

## UNIONE DELLE NOBILI MALTESI

### ARTICOLO I.

L'Unione delle Nobili Maltesi è per cooperare al bene della patria e per sostenere i loro diritti e privilegi.

### ARTICOLO II.

Vi ha Dame di Dritto e Dame Onorarie: sono di Dritto le Titolate *jure proprio*, e le Mogli, le Vedove, le Figlie e le Nuore di Titolati riconosciuti dal Governo; ed Onorarie tutte le Nobili di nascita.

### ARTICOLO III.

Sarà a capo un Comitato di sette Dame di Dritto, fra cui almeno due Titolate, cioè la Presidentessa e la Segretaria. Nullameno, in caso eccezionale, essendovi un'altra Titolata, potrà non esserlo la Segretaria.

## ARTICOLO IV.

Il Comitato verrà eletto a scrutinio segreto, e nominerà dal suo seno la Vicepresidentessa e la Tesoriera.

Ammettasi la rielezione.

## ARTICOLO V.

Volendo la Segretaria nominare un' Assistente Segretaria, potrà scegliere qualunque delle Dame, appartenga o no al Comitato.

## ARTICOLO VI.

È prerogativa delle Dame di Dritto, unicamente in quanto all' elezione del Comitato di poter votare per lettera a propria firma autenticata, delegando in vece di sè un'altra Dama di Dritto, e questa avrà doppio voto; ma non è dato averne di più.

## ARTICOLO VII.

Per diritto che s'abbia di appartenere all'Unione, a farvi parte è d'uopo la domanda per lettera alla Segretaria; quindi, nella seguente seduta, la Presidentessa ne fa consapevoli le Dame, e basterà l'approvazione delle presenti.

## ARTICOLO VIII.

Le Dame Onorarie vengono proposte da quelle di Dritto e ammesse per ballottazione, richiedendosi favorevoli due terzi di tutte le dame.

## ARTICOLO IX.

Damigelle che non abbian compiuti diciott'anni non sono ammesse.

## ARTICOLO X.

Quella Dama che contraesse un matrimonio indecoroso, o si comportasse indecorosamente, cesserebbe *ipso facto* di far parte dell'Unione; escludesi *de facto* lo appartenervi per diritto acquistato fortuitamente, senza un degno passato; e pei casi non preveduti, escluderà il voto di due terzi di tutte le Dame.

È vietato assolutamente di proporre modificazione alcuna a questo articolo.

## ARTICOLO XI.

A non più far parte dell'Unione, per qual sia ragione, corre l'obbligo d'avvisarne con iscritto di propria firma la Presidentessa.

## ARTICOLO XII.

Ciascuna Dama contribuirà annualmente una lira sterlina, a cinque scellini il trimestre: non così le Damigelle aventi la madre nell'Unione, le quali, se primogenite, dovranno dieci scellini, altrimenti cinque.

## ARTICOLO XIII.

Non sarà lecito di circolare sottoscrizioni per colletta di sorta, salvo in circostanze speciali e precedente la deliberazione.

## ARTICOLO XIV.

Ogni primo lunedì di mese, o, in caso di festa, il giorno appresso, alle dieci di mattina, si terrà seduta a casa la Presidentessa, ancorchè presenti sole dieci Dame.

## ARTICOLO XV.

Sta alla Presidentessa, quando occorra, di convocare straordinariamente le Dame, a cui domanda però, firmata da dieci almeno, sarà tenuta a farlo. Di queste sedute, altresì del loro oggetto, la Segretaria dovrà darne avviso otto giorni innanzi.

**ARTICOLO XVI.**

In caso di urgenza, il Comitato potrà fare da sè, con questo che nella seguente seduta, renda conto del suo operato.

**ARTICOLO XVII.**

La minuta di ciascuna seduta va letta nella seguente, e si firma dalla Presidentessa.

**ARTICOLO XVIII.**

Sia qualunque deliberazione si prende a voti.

**ARTICOLO XIX.**

Presenti meno di cinque delle Dame ond'è composto, il Comitato non potrà deliberare.

**ARTICOLO XX.**

Anno per anno, in dicembre, la Tesoriera esibirà i conti, a rivedere i quali saranno incaricate di volta in volta due Dame. Altre due Dame verranno elette a far parte del Comitato, col sostituire le due più anziane in ufficio, eccettuata la Presidentessa, che è per triennio.

## ARTICOLO XXI.

Qualsivoglia modificazione o aggiunta ai presenti Regolamenti, occorrerà che sia proposta in una seduta, discussa in un' altra, non che approvata da due terzi di tutte le Dame.

---